



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
 PER LA RICERCA**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

U. D. / Pro Rettore

D. 2

ref. Romano

ref. Broghe

Princi

e p.c.

**Al Rettore
 Al Direttore Amministrativo
 Università ed Istituzioni Universitarie
 LORO SEDI**

AI CINECA

**Al Presidente della CRUI
 Al Presidente del CUN
 Al Presidente del CNSU
 Al Presidente del CODAU
 LORO SEDI**

Ufficio V
 Prot. n. 130
 del 20/12/2010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registrazione		
Anno	Voto <i>111</i>	Classe <i>1</i> Fascicolo
N. <i>60477</i>	22 DIC. 2010	
UOR	CC	RPA
<i>DR (M. P. D. D.)</i>	<i>NR/DX</i>	

Oggetto: Offerta formativa 2011-2012. Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17.

*Dot. Fiorini Dott. Fedel
 Dot. Biassi Prof. Romano
 Pr. Rettore Vice Prof. Broghe
 Michele Vol. Princi*

Come è noto, con il DM 22 settembre 2010, n. 17, sono stati definiti i nuovi requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio, già preannunciati con la nota n. 160 del 4 settembre 2009.

Il DM n. 17/2010 prevede, all'art. 1, comma 2, che "i termini temporali per l'applicazione del presente decreto sono stabiliti con il D.M. relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, in coerenza con l'attuazione del quadro generale delle indicazioni operative previste da tali linee generali d'indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa".

Con nota n. 105 del 27 ottobre c.a., il Ministro ha trasmesso a CRUI, CUN e CNSU lo schema di DM relativo alle linee generali d'indirizzo 2010-2012, per l'acquisizione dei relativi pareri, secondo quanto previsto dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005.

Al fine di corrispondere alle richieste di precisazione pervenute per le vie brevi con riferimento all'a.a. a decorrere dal quale trova applicazione il predetto DM n. 17/2010, il Ministro con nota n. 128 del 16 dicembre c.a., inviata a CRUI, CUN e CNSU, che si unisce in copia e al cui testo si fa rinvio, ha precisato che i nuovi requisiti necessari previsti dal DM n. 17/2010 trovano applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012.

Nella stessa nota è stato, fra l'altro, fatto presente che "tenuto conto delle esigenze operative delle Università e del Ministero, i termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa (sezioni RAD e Off.F.) relativa all'a.a. 2011/2012 verranno successivamente comunicati, opportunamente rimodulati".

In relazione a quanto sopra, esclusivamente per l'a.a. 2011/2012, si fa presente che i termini per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa sono rimodulati nel seguente modo:

- ° chiusura sezione RAD: **15 marzo 2011;**
- ° chiusura sezione Off.F: **31 maggio 2011.**

*** ***

Si ritiene opportuno altresì ricordare che il DM n. 17/2010, prevede, all'art. 10, comma 1, che "i criteri e procedure relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F.), ivi compresi i termini temporali per la chiusura della stessa, sono definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004, con successivo decreto ministeriale, in coerenza con il quadro generale delle indicazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA**

operative definito con il decreto relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università".

Considerato che non sarà comunque possibile dare attuazione al quadro delle indicazioni operative previste nel DM relativo alle linee generali d'indirizzo 2010-2012 in tempo utile per il prossimo a.a. 2011/2012, si fa presente che nuovi criteri e procedure per l'inserimento dei corsi di studio di studio nella Banca dati dell'offerta formativa coerenti con le predette linee generali d'indirizzo potranno essere definiti, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del DM n. 17/2010, soltanto con decorrenza dal successivo a.a. 2012/2013.

Pertanto, per l'a.a. 2011/2012, le operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti necessari di cui al DM n. 17/2010 e all'inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa verranno effettuate, nei termini temporali sopraindicati, secondo i medesimi criteri e procedure utilizzati negli anni passati.

*** ***

Nel far presente che è in corso d'adeguamento la sezione PRE-Off.F. della Banca dati dell'offerta formativa sulla base dei requisiti necessari definiti con il DM n. 17/2010, con successiva nota verranno date specifiche indicazioni operative al riguardo.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio – Ufficio V

Prot. 128

Roma, 16 DIC. 2010

Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU

e p.c.

Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU

Loro Sedi

OGGETTO: Linee Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)

Facendo seguito alla nota n. 105 del 27 ottobre c.a., con la quale è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri, lo schema di decreto relativo all'oggetto, si fa presente che è stato impropriamente omissivo di precisare, al termine § 34-bis dell'allegato B allo stesso D.M., che il DM 22 settembre 2010, n. 17 (requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio) dovrà comunque trovare applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012.

E' infatti necessario che il DM n. 17/2010 trovi applicazione a decorrere da tale anno accademico¹, considerato, fra l'altro, che i requisiti necessari ivi definiti sono stati già da tempo preannunciati alle Università statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento anche lo stesso allegato B dello schema di decreto in oggetto².

IL MINISTRO

¹ Tenuto conto delle esigenze operative delle Università e del Ministero, i termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa (sezioni RAD e Off.F.) relativa all'a.a. 2011/2012 verranno successivamente comunicati, opportunamente rimodulati.

² Al riguardo, si sottolinea che il DM 17/2010 troverà comunque applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Università non statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si ritiene che non debbano essere penalizzate le Università non statali che negli anni passati non hanno avuto la necessità di sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a un livello significativamente più basso (v. ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini dell'attuazione dell'art. 6 (piani di raggiungimento dei requisiti di docenza), comma 1, lett. B), del DM n. 17/2010, alle Università non statali verrà data la possibilità di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari.